



ORDINANZA N. 116 DEL 30/12/2025

Segreteria Generale

U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo

OGGETTO:	ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO NONCHÉ DIVIETO DI INTRODUZIONE ED UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI E DI ARTIFICI PIROTECNICI E DI QUALSIASI MATERIALE ESPLODENTE - 31 DICEMBRE 2025 E 1° GENNAIO 2026.
-----------------	--

SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nella serata del 31 dicembre e nella notte del 1° gennaio è diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno, nelle piazze e giardini pubblici comunali;
- nei festeggiamenti degli ultimi anni si è registrato un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento del lancio di petardi e botti di vario genere, l'uso di bombolette spray contenenti principi urticanti, nonché l'utilizzo di contenitori di vetro per il consumo di bevande;

VISTE le Circolari Ministeriali del 7 giugno 2017 (Gabrielli), del 19 giugno 2017, del 28 luglio 2017 e 18 luglio 2018 relative all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

ATTESO che le suddette Circolari prevedono, tra l'altro, la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro, in quanto possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità, oltre al divieto di introduzione e detenzione all'interno delle aree pubbliche ove si svolgono i festeggiamenti, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e di bombolette spray contenenti principi urticanti nonché di artifici pirotecnici sia classificati tali che in libera vendita e di qualsiasi materiale esplosivo;

CONSIDERATO che durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro, associato al contesto di affollamento, può determinare un uso improprio dei contenitori stessi, nonché fenomeni di dispersione nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze di un elevato numero di bottiglie e contenitori in vetro i cui frammenti, in caso di rottura, possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica;

VALUTATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle celebrazioni del capodanno e di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che per la salvaguardia dell'ambiente;

RITENUTO di dover assicurare la tutela dei prevalenti valori dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione della manifestazione in oggetto;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

VISTI:

- l'art. 54 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
- la Legge 24 Novembre 1981 n. 689;
- D. L. 3 Agosto 2007 n. 117 convertito con modificazioni dalla Legge 2 Ottobre 2007 n. 160;
- Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 48/2017;
- lo Statuto del Comune di Borgo San Lorenzo;

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal Comandante della Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo pervenuto via posta elettronica in data 30/12/2025;

DATO ATTO che, ai fini della presente ordinanza, adottata nella qualità di Ufficiale di Governo, come previsto al comma 4 dell'articolo 54 del D. Lgs 267/2000 è stata preventivamente informata la Prefettura - UTG di Firenze (nota prot. n. 27911 del 30/12/2025);

Per le motivazioni espresse in narrativa

ORDINA

1. Agli esercenti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa ed in forma ambulante di vendita e somministrazione di bevande, nonché ai gestori di circoli privati posti all'interno dell'area pubblica, **il divieto assoluto di vendita e somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro, prevedendo in sostituzione la vendita / somministrazione in contenitori di carta dalle ore 20.00 del 31.12.2025 fino all'ora di chiusura dell'esercizio di somministrazione e/o vendita;**
2. Il divieto di introduzione, detenzione ed utilizzo anche per uso proprio, all'interno delle aree pubbliche nel Comune di Borgo San Lorenzo, a partire dalle ore **20,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 03,00 del 1 gennaio 2026:**
 - di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro;
 - di bombolette spray contenenti principi urticanti;
 - di artifici pirotecnici sia classificati tali che in libera vendita e di qualsiasi materiale esplodente;

AVVERTE

CHE l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 ed 1 bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00;

DISPONE

CHE, per gli adempimenti di competenza, la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Prefetto di Firenze;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Borgo San Lorenzo;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Borgo San Lorenzo;
- Alla Polizia Municipale Unione Mugello – Distretto di Borgo San Lorenzo;
- Alle Associazioni di categoria economiche;
- Al Comitato Commercianti di Borgo San Lorenzo;
- Ai Responsabili di Servizio tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo;

DEMANDA

agli Uffici Comunali di rendere pubblica la presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo e mediante diffusione

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile compreso l'invio a mezzo e-mail al Comitato Commercianti di Borgo San Lorenzo affinché provveda alla necessaria divulgazione fra i propri associati nonché alle associazioni di categoria di zona.

AVVISA

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Sindaco

Leonardo Romagnoli / ArubaPEC S.p.A.